

Governo italiano una destinazione di servizio ed un assegno in danaro dal 13 novembre 1866 in poi, potranno venire confermati in attività di servizio, restando ferma l'applicazione dell'articolo 1 ed ogni vantaggio inerente alla presente legge.

« Essi non percepiranno lo stipendio dovuto al loro grado od impiego e, nei casi degli articoli 2 e 4, non percepiranno la pensione che sarà loro accordata o ripristinata, se non dal giorno in cui sarà cessato o cesserà l'assegno, se questo sia eguale o minore.

« Nel caso che fosse minore, sarà pagata la differenza dal 13 novembre 1866 fino alla cessazione dell'assegno.

« Lo stipendio o la pensione saranno pagati per intero nel caso in cui la somma dell'assegno e quella dello stipendio o della pensione non superino la misura oltre la quale la legge dei cumuli non permette di godere simultaneamente una pensione ed uno stipendio. »

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta al ministro della marina.

RIBOTTY, *ministro per la marineria*. Quest'articolo corrisponde all'articolo 9 del progetto approvato dal Senato, al quale la Commissione fece una modificazione, colla quale viene accordata la facoltà al Governo di confermare in attività di servizio quei militari ed assimilati che ebbero dal 13 novembre 1866 in poi un assegno in danaro dal Governo italiano.

Io non credo che convenga accettare questa modificazione.

A Venezia vennero impiegati temporariamente alcuni ex-ufficiali della marina austriaca, e taluni trovansi tuttora impiegati specialmente a lavori di scritturazione appunto nello scopo di dare loro un assegno aspettando che fosse approvata questa legge.

Sarebbe impossibile pretendere che uffiziali che da tanto tempo sono in non attività sieno atti a disimpegnare servizi come quelli della marina, dove è necessaria più che mai l'esperienza, per cui il Governo non potrebbe dare in certo qual modo un affidamento di metterli in attività di servizio.

Anche questa modificazione apportata dalla Commissione, costituirebbe un trattamento diverso per i militari di marina da quelli dell'esercito che non sarebbe giusto, e vi propongo quindi di respingere l'articolo 11 ora 10 della Commissione ed adottare invece l'articolo 9 del progetto approvato dal Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo intende parlare su quest'articolo?

SINEO. Pregherei l'onorevole relatore della Commissione di dichiarare se veramente la Commissione intende che quest'articolo stia come è scritto.

Mi pare che non sia coerente il senso presumibile di questa disposizione. Il primo alinea dell'articolo dice: « Essi non percepiranno lo stipendio dovuto, ecc., se

non dal giorno in cui sarà cessato o cesserà l'assegno, se questo sia uguale o minore. »

Io domando se sia veramente questo il testo che intende proporre la Commissione o se ci sia da fare qualche correzione. Forse qui è occorsa qualche confusione.

BARGONI, *relatore*. Per la parte su cui ha fatto delle osservazioni l'onorevole Sineo, io non posso che dichiarargli che la Commissione ha precisamente accettato nè più nè meno che il progetto che era stato già deliberato dal Senato, cosicchè essa rimane ferma sulla dizione di quest'articolo...

Voci. C'è uno sbaglio.

PRESIDENTE. Mi pare che è stato riformato completamente.

BARGONI, *relatore*. Sarà sfuggito un errore nella ristampa (*Leggendo*): Sì, dove è detto « se questo sia eguale o minore » bisogna mettere « eguale o maggiore. » Io prego l'onorevole presidente di fare l'opportuna rettificazione.

Dopo ciò, giacchè ho la parola, proseguo.

L'onorevole ministro respinge l'aggiunta introdotta al primo alinea dell'articolo 10 del progetto senatorio, la quale dice: « potranno venire confermati in attività di servizio. »

Ora, io non posso dissimulare la profonda sorpresa che ho provato in sentire, con esempio, se non nuovo, rarissimo, che il potere esecutivo respinge una facoltà che gli si vuol dare, una facoltà la quale non vuol dire di certo che intendesi obbligarlo ad esercitarla in un determinato modo; mentre sotto la sua responsabilità ei farà come vuole.

Nella presente condizione delle cose, ciò che alla Commissione premeva era questo: la Commissione si incontrava nel fatto che il Governo aveva creduto di chiamare in attività di servizio, sia pure provvisoriamente, alcuni di questi individui; essa Commissione non poteva essere giudice nè della bontà, nè della natura del servizio, ma non voleva certo venire davanti alla Camera con un articolo formulato in guisa che dicesse: noi, Camera, da questo momento facciamo cessare quella prestazione di servizio; noi, Camera, entrando nella giurisdizione del potere esecutivo, vogliamo che assolutamente quelle persone stesse che furono chiamate a prestare servizio siano parificate agli altri individui che non furono chiamati; vogliamo che immediatamente vengano a cessare da quel servizio.

Ha creduto la Commissione di ubbidire anzi alle giuste norme che devono regolare le diverse attribuzioni del potere esecutivo e del potere legislativo col conferire, espressamente nel senso da me sviluppato, un'apposita facoltà al potere esecutivo.

Epperò, nonostante le considerazioni dalle quali l'onorevole ministro per la marineria ha voluto far seguire il suo rifiuto, la Commissione crede di persi-